

# Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia - L. 238-2010

**DATA APERTURA**

28 Jan 2011

**DATA CHIUSURA**

31 Dec 2013

**AGEVOLAZIONE**

Nazionale

**SOGGETTO GESTORE**

Governo italiano

## DESCRIZIONE

Agevolazioni fiscali sui redditi di lavoro dipendente, d'impresa e di lavoro autonomo, al fine di favorire il ritorno in Italia di giovani talenti emigrati all'estero.

**Con Provvedimento n. 97156 del 29 luglio 2011, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le disposizioni di attuazione dell'articolo 3, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in ordine alla richiesta dei benefici fiscali da parte dei lavoratori dipendenti rientrati in Italia e agli adempimenti conseguenti del datore di lavoro.**

I destinatari dell'agevolazione, alla data del 20 gennaio 2009, devono:

essere cittadini dell'Unione europea,

essere nati dopo il 1° gennaio 1969,

aver risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia,

avere una laurea e aver esercitato senza interruzione, negli ultimi 24 mesi o più, attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa fuori dalla madrepatria e dall'Italia, pur avendo la residenza nel proprio Paese d'origine ovvero aver studiato ininterrottamente per almeno 24 mesi,

conseguendo una laurea o un titolo post-lauream, fuori dalla madrepatria e dall'Italia, pur avendo la residenza nel proprio Paese d'origine,

essere assunti o intraprendere un'attività di lavoro autonomo o d'impresa in Italia e, nei successivi tre mesi, trasferire il domicilio e la residenza nel Belpaese.

Il ministero dell'Economia e delle Finanze, con un apposito decreto che sarà emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, ovvero dal 28 gennaio 2011, indicherà in dettaglio le categorie professionali che potranno godere dell'agevolazione.

I beneficiari perdono il diritto allo sconto fiscale qualora trasferiscano nuovamente all'estero la residenza o il domicilio prima che siano passati cinque anni dalla data di prima fruizione del bonus. In tal caso, dovranno restituire la quota di tasse non pagate, con applicazione di sanzione e interessi.

Inoltre, non possono usufruire delle agevolazioni fiscali coloro che usufruiscono degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all'estero (articolo 17 del DL 185/2008) o del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi da 271 a 279, legge 296/2006), nonché i dipendenti a tempo indeterminato di amministrazioni pubbliche o imprese italiane che svolgono all'estero il proprio lavoro.

---

### **Decreto del 3 giugno 2011 del Ministero dell'Economia "Individuazione delle categorie dei soggetti beneficiari degli incentivi fiscali di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 238"**

Le agevolazioni fiscali di cui all'art. 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si applicano ai cittadini dell'Unione Europea nati dopo il 1° gennaio 1969, i quali sono assunti o avviano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonché la propria residenza entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività e che alla data del 20 gennaio 2009:

a) sono in possesso di un titolo di laurea;

b) hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;

c) negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia svolgendovi continuativamente un'attività di lavoro

dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa.

Sono altresì destinatari delle medesime agevolazioni di cui al comma 1, i cittadini dell'Unione Europea nati dopo il 1° gennaio 1969, i quali sono assunti o avviano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonché la propria residenza entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività e che alla data del 20 gennaio 2009:

a) hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;

b) negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Sono esclusi dal beneficio di cui al comma 1, i soggetti che essendo titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa.

L'agevolazione consiste in una **riduzione della base imponibile ai fini Irpef**, con riferimento ai redditi di lavoro dipendente, d'impresa e di lavoro autonomo.

**La riduzione è pari all'80% per le donne e del 70% per gli uomini.**

In altri termini, i redditi percepiti concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, secondo, rispettivamente, il 20%, per le lavoratrici e il 30%, per i lavoratori.

In particolare, per fruire del bonus, i lavoratori dipendenti dovranno farne richiesta al datore di lavoro che opererà le relative ritenute secondo le modalità che saranno definite da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, ovvero dal 28 gennaio 2011.

Le Regioni, nell'ambito delle loro disponibilità, possono riservare ai soggetti beneficiari una **quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica** destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi.

I benefici fiscali spettano **dal 28 gennaio 2011**, data di entrata in vigore della medesima legge, **fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013**.

---

#### **Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 97156 del 29 luglio 2011**

##### **Modalità di effettuazione della richiesta dei lavoratori dipendenti al datore di lavoro ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali connessi al rientro in Italia**

I lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 238, appartenenti alle categorie individuate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011, che intendano fruire del beneficio fiscale previsto dall'art. 3 della medesima legge in sede di applicazione delle ritenute, devono produrre apposita richiesta scritta al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di assunzione.

Inoltre, per il periodo di imposta 2011, fermo restando il rispetto del termine di tre mesi per il trasferimento in Italia della residenza e del domicilio, i lavoratori già assunti alla data di pubblicazione del suddetto Provvedimento presentano la richiesta di cui sopra entro tre mesi dalla data di pubblicazione.

Le pratiche e gli adempimenti necessari a perfezionare il rientro in Italia delle persone fisiche cui si applica la legge in questione sono curate dagli uffici consolari italiani all'estero, anche d'intesa con la società Italia Lavoro Spa.

Il Ministro degli affari esteri, con decreto adottato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dal 28 gennaio 2011, ne definisce le funzioni e i ruoli e individua la misura dei diritti da porre a carico delle persone fisiche che rientrano in Italia in modo da garantire la copertura integrale dei maggiori oneri derivanti dalle intese con la società Italia Lavoro Spa.

Per maggiori informazioni consultare i Links.

---

#### **Decreto del 30 marzo 2011 del Ministero degli Affari Esteri "Definizione delle funzioni e dei ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure amministrative di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 238"**

Fatto salvo il ricorso alla documentazione Europass, di cui alla decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, l'autorità consolare su richiesta dell'interessato emette la dichiarazione di valore del diploma di laurea o del titolo di specializzazione post lauream conseguito all'estero.

L'autorità consolare valida altresì la documentazione attestante l'attività di lavoro o di impresa svolta all'estero.

I diritti per le attività di cui ai commi 1 e 2 sono dovuti nelle misure stabilite dalla Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Sono, inoltre, dovuti gli importi previsti dalla medesima Tabella per ulteriori attività richieste.

Pubblicati in GURI n. 133 del 10 giugno 2011:

il decreto del 30 marzo 2011 del Ministero degli Affari Esteri "Definizione delle funzioni e dei ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure amministrative di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 238";

il decreto del 3 giugno 2011 del Ministero dell'Economia "Individuazione delle categorie dei soggetti beneficiari degli incentivi fiscali di cui

all'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 238".

## BENEFICIARI E FINALITÀ

### STATO AGEVOLAZIONI

Inattive

### DIMENSIONE BENEFICIARI

Non Applicabile

### ORGANIZZAZIONE

Privato

### SETTORI

Trasporti, Pesca, Sanità, Assicurativo, Turismo, Commercio, Ict, Energia, Bancario, Industria, Costruzioni, Audiovisivo, Alimentare, Agricoltura, Farmaceutico, Cultura, Servizi, Affari marittimi, Sociale

### FINALITA'

Inclusione social, Cooperazione

### UBICAZIONE INVESTIMENTO

Italy

## INCENTIVI E SPESE

### TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE

Incentivo fiscale

### TAGS

Occupazione, Detassazione, Lavoro dipendente, Lavoro d'impresa, Lavoro autonomo, L 238/2010, Incentivi fiscali, Fisco, Commercialisti